



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



via IV Novembre 114
00187 Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu

U-GF/2014

Circ. CNI n. 339/VXIII Sess.

Ai Consiglieri degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: newsletter prevenzioni incendi n° 2 febbraio 2014.

In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarvi il secondo numero del 2014 della "newsletter prevenzione incendi", curata dal nostro Gruppo di Lavoro Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: c.s.d.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio sarà sviluppato attraverso la presente “newsletter” che avrà cadenza mediamente mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà collocazione all’interno dello stesso. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

1. **Circolare DCPREV del 20/12/2013 (n. 17223)** – Autorimesse: applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat. A.
2. **Circolare DCPREV del 27/12/2013 (n. 17383)** – Chiarimento su deroghe al DPR 30/06/1995 n. 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi”.
3. **Circolare DCPREV del 16/01/2014 (n. 465)** – Classificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco. Chiarimenti.
4. **Circolare DCPREV del 21/01/2014 (n. 643)** – Impiego del modello “MOD PIN-2.3_2012_DICH.PROD” alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (CPR).
5. **Circolare DCPREV del 11/02/2014 (n. 1681)** – Chiarimenti sull’uso della modulistica di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco.

In allegato i documenti citati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4101 72C1 007

Alle Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili. Applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat. A.

E' pervenuta a questa Direzione la richiesta di chiarimento circa l'applicabilità dei criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3, 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986, di cui alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, per le autorimesse ricadenti in cat. A dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non soggette all'obbligo di richiesta della preventiva valutazione del progetto.

Al riguardo, in linea con i fondamentali obiettivi di snellimento dei procedimenti e di proporzionalità dell'azione amministrativa, peraltro ispiratori dello stesso Regolamento di semplificazione D.P.R. 151/2011, questa Direzione ritiene che, qualora integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, i responsabili delle attività ricadenti nel caso di specie possano presentare direttamente la SCIA di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dall'asseverazione, a firma di tecnico abilitato e con esplicito riferimento alla citata lettera circolare, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi, senza pertanto attivare alcuna procedura di deroga.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Lettera-Circolare prot. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995

OGGETTO: Decreto ministeriale 1/2/1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3 7.2.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad autorimesse che non possono essere adeguate alle misure previste nei punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1/2/1986. Al riguardo, sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del D M. 01/02/1986:

- a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani;
- b) punto 3.6.3, nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto;
- c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico.

Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravii di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedano direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2, 3.6.3 e 3 7 2 del decreto ministeriale 01/02/1986.

IL DIRETTORE GENERALE

(Corbo)

Allegato alla Lettera-Circolare prot. P1563/4108 sott. 28 del 29/08/1995

PUNTO 3.2. ALTEZZA DEI PIANI

Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a m 2,40 con un minimo di m 2,00, a condizione che:

- a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
- b) l'altezza minima di m 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
- c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a m 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2° capoverso.

PUNTO 3.6.3. CORSIE DI MANOVRA

Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, e ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a m 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).

PUNTO 3.7.2. AMPIEZZA DELLE RAMPE

Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a m 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato

PUNTO 3.7.2. AUTORIMESSE SENZA RAMPA CON ACCESSO DA MONTAUTO

Nel caso di autorimesse interrato, con capacità di parcheggio non superiore a 30 autoveicoli, e consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:

- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a RE 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
- l'area destinata al parcheggio degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma - tel. n. 06.716362508 fax. n. 06.716362507

032101.01.4109.051B



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0017383 del 27/12/2013

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi". Art.11 - Deroghe.

Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art.7 del D.P.R.151/11 anche per aspetti non riguardanti gli impianti, in applicazione dell'art.11 del decreto in oggetto, laddove è stabilito che *"ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento - omissis - con le procedure previste dall'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577"*.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la dizione letterale è riferita alle *"prescrizioni contenute nel presente decreto"*, sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità.

Si evidenzia, peraltro, che la limitazione dell'istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e contrasterebbe con gli indirizzi sui criteri di "ammissibilità" forniti dalla lettera-circolare n. 8269 del 20 maggio 2010 in relazione al vigente quadro normativo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(INI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

Prot. n.

Roma,

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Classificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco. Chiarimenti.

La lettera circolare del Ministero dell'Interno n. DCPST/A5/283/FR del 16 gennaio 2004 ha utilmente chiarito le possibilità di classificazione dei controsoffitti resistenti al fuoco testati in base alla circolare n. 91 del 1961.

Alla luce delle più recenti disposizioni di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco derivanti dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 2007 ed alle ulteriori possibilità previste dalla marcatura CE di prodotti da costruzione, si ritiene utile fornire chiarimenti in merito al quadro normativo oggi disponibile per la certificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco.

A seconda delle modalità di prova, i controsoffitti possono suddividersi in tre categorie:

- a) Controsoffitti privi di resistenza al fuoco intrinseca.
- b) Controsoffitti con resistenza al fuoco intrinseca (altrimenti detti "controsoffitti a membrana").
- c) Membrane protettive orizzontali.

I *controsoffitti privi di resistenza al fuoco intrinseca* di cui alla lettera a), sono quei controsoffitti che non posseggono requisiti propri di resistenza al fuoco ma che devono essere testati in abbinamento alla struttura sovrastante da proteggere nei confronti dell'attacco termico. La classificazione di resistenza al fuoco attiene al sistema "controsoffitto/struttura protetta" e si effettua utilizzando la norma EN 1365-2 che conduce a classificazioni R/RE/REI del sistema (punto A.2.2 dell'allegato A al DM 16/2/2007). Ai fini della certificazione di resistenza al fuoco da produrre nella documentazione relativa ai procedimenti di prevenzione incendi, il professionista antincendio potrà usufruire del *rapporto di classificazione* del sistema elemento protetto/controsoffitto emesso da un *laboratorio di prova*¹.

¹ Si richiama la definizione aggiornata al regolamento prodotti da costruzione di *laboratorio di prova* fornita nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 2007:

- a) il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua prove su prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, in riferimento alla direttiva 89/106/CEE (o al regolamento UE n. 305/2011);
- b) il laboratorio di resistenza al fuoco dell'Area protezione passiva della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori di resistenza al fuoco di uno degli altri Stati della Unione europea o di uno degli Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia, cui viene riconosciuta da questo Ministero l'indipendenza e la competenza dei laboratori di prova prevista dalla norma EN ISO/CEI 17025 o da equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.

L'elenco dei laboratori di cui alla fattispecie a) è riportato sul sito della Commissione Europea "NANDO - New Approach Notified and Designated Organisations" <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

I *controsoffitti con resistenza al fuoco intrinseca* (o "controsoffitti a membrana") di cui alla lettera b), sono elementi testati come lastre orizzontali non caricate, delle quali si verificano i requisiti di tenuta "E" ed isolamento "I" in base alla norma EN 1364-2. La verifica dei requisiti EI (punto A.4.2 dell'allegato A al DM 16/2/2007) garantisce le medesime prestazioni di resistenza al fuoco all'elemento/struttura protetta indipendentemente dalle caratteristiche degli stessi. Ai fini della certificazione di resistenza al fuoco da produrre nella documentazione relativa ai procedimenti di prevenzione incendi, il professionista antincendio potrà usufruire del *rapporto di classificazione* del controsoffitto emesso da un *laboratorio di prova*¹.

Le *membrane protettive orizzontali* di cui alla lettera c) sono una novità rispetto a quanto previsto nella circolare n. DCPST/A5/283/FR del 16/1/2004. Esse rappresentano dei controsoffitti privi di resistenza al fuoco intrinseca testati in abbinamento a strutture standard descritte nella norma CEN/TS 13381-1 (punto A.3.1 dell'allegato A al DM 16/2/2007) che consentono di ottenere dati in grado di effettuare valutazioni analitiche di resistenza al fuoco degli elementi protetti in base agli Eurocodici. Per quest'ultima tipologia di controsoffitti, di recente introduzione, è prevista la determinazione di un tempo di superamento delle condizioni critiche di esercizio della struttura standard protetta oppure la caratterizzazione di curve tempo-temperatura all'interno dell'intercapedine (o "cavità") soprastante il controsoffitto, che consentono di effettuare elaborazioni numeriche in base agli Eurocodici. Ai fini della certificazione di resistenza al fuoco da produrre nella documentazione relativa ai procedimenti di prevenzione incendi, il professionista antincendio potrà usufruire, per l'applicazione del metodo analitico, del *rapporto di valutazione* del controsoffitto emesso da un *laboratorio di prova*¹.

Sia nel caso di utilizzo dei *rapporti di classificazione* che dei *rapporti di valutazione* il professionista antincendio certificherà sulla base del *campo di applicazione diretta* in essi riportato. Si ricorda che il campo di applicazione diretta del risultato di prova rappresenta "l'ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l'attribuzione del risultato conseguito." (Art. 1 del DM 16/2/2007).

Dal punto di vista della certificazione di prodotto, si fa notare che ad oggi esiste l'obbligo di marcatura CE dei *controsoffitti prodotti in kit* ai sensi della norma di prodotto EN 13964. A tale fine si ricorda che un kit è un "insieme di almeno due componenti distinti che devono essere abbinati per essere installati permanentemente nelle costruzioni". Sebbene i componenti del kit possano essere prodotti da distinti fabbricanti, l'insieme dei componenti deve essere immesso sul mercato come un unico prodotto commercializzabile. Il campo di applicazione della norma di prodotto EN 13964 riguarda i controsoffitti in kit da installare all'interno di edifici e non riguarda i controsoffitti realizzati in opera, i controsoffitti portanti e quelli da installare in ambienti con esposizione esterna quali gallerie, pensiline, stazioni di servizio, portici, impianti sportivi aperti, parcheggi aperti, ecc.

Ulteriore possibilità di marcatura CE dei controsoffitti in kit deriva dall'applicazione dell'ETAG 018 (parti 1 e 4) laddove fosse necessario impiegare controsoffitti (o membrane protettive) al di fuori del campo di applicazione della norma di prodotto EN 13964.

Per i controsoffitti non prodotti in kit ma assemblati in opera, si ricorda per completezza che è possibile che alcuni singoli componenti dell'assemblaggio siano marcati CE.

A completamento del quadro normativo vigente sui controsoffitti, si segnala la norma "EXAP" EN 15254-7 che fornisce le regole per l'estensione del campo di applicazione diretta dei risultati di prova di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

controsoffitti a membrana autoportanti (cioè privi di sistemi di sospensione), testati secondo la norma EN 1364-2, costituiti da pannelli sandwich metallici con isolamento interno. Tale norma può essere utilmente impiegata per la predisposizione, da parte del produttore, del fascicolo tecnico previsto dal punto B.8 dell'allegato B al DM 16/2/2007, per tali tipologie di prodotti. Per controsoffitti non ricadenti nel campo di applicazione della EN 15245-7 si può ovviamente applicare, ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico, quanto previsto nel medesimo punto B.8.

Si riporta di seguito, in forma schematica, la tabella riepilogativa di quanto sopra riportato:

Tipologia di controsoffitto	Norma di prova	Classificazione/valutazione di resistenza al fuoco	Documento di classificazione
Controsoffitti privi di resistenza al fuoco intrinseca	EN 1365-2	R/RE/REI (riferita all'assieme struttura protetta/controsoffitto)	Rapporto di classificazione
Controsoffitti con resistenza al fuoco intrinseca (A membrana)	EN 1364-2	EI (a→b); EI (b→a); EI (a↔b) Con riferimento alla direzione di provenienza dell'attacco termico sul controsoffitto	Rapporto di classificazione
Membrane protettive	CEN/TS 13381-1	<ul style="list-style-type: none">• Tempo di superamento di una temperatura limite• Curve di riscaldamento dell'elemento protetto	Rapporto di valutazione

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(P.N.I.)

LP/CM/FD



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

Prot. n.

Roma,



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0000643 del 21/01/2014

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai Comandi Provinciali VV.F.

e, p.c.

Al Consiglio Nazionale degli ingegneri

Al Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori

Al Consiglio Nazionale dei chimici

Al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali

Al Consiglio Nazionale dei geometri e dei geometri
laureati

Al Consiglio Nazionale dei periti Industriali e dei periti
industriali laureati

Al Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati

Al Collegio Nazionale dei periti agrari e dei periti
agrari laureati

Tramite PEC

LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Impiego del modello "MOD PIN- 2.3_2012_ DICH. PROD" alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (CPR).

Come noto, con l'entrata in vigore in via definitiva, dal 1 luglio 2013, del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, si abroga la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE.

Per effetto dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del nuovo Regolamento, che prevede che l'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, debba essere accompagnata da una Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, nasce l'esigenza di aggiornare il modello MOD PIN- 2.3_2012_ DICH. PROD. Nelle more dell'aggiornamento indicato, si rappresenta pertanto che, per i prodotti immessi sul mercato a decorrere dal 1 luglio 2013, sarà necessario rendere disponibile, presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la Dichiarazione di Prestazione sopra citata da fornire in lingua italiana. I riferimenti delle D.o.P. potranno essere riportati nella casella "Altro" dell'*elenco allegati* del modello DICH.PROD.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(P.N.I.)

LP/CM/FB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

Prot. n.

Roma,



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0001681 del 11/02/2014

- Al Consiglio Nazionale degli ingegneri
 - Al Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori
 - Al Consiglio Nazionale dei chimici
 - Al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali
 - Al Consiglio Nazionale dei geometri e dei geometri
laureati
 - Al Consiglio Nazionale dei periti Industriali e dei periti
industriali laureati
 - Al Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati
 - Al Collegio Nazionale dei periti agrari e dei periti
agrari laureati
- e, p.c.
- Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
- Ai Comandi Provinciali VV.F.

Tramite PEC

LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Chiarimenti sull'uso della modulistica di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco.

La presente lettera circolare intende fornire le indicazioni per il corretto utilizzo della modulistica inerente la resistenza al fuoco anche al fine di uniformare le modalità di presentazione delle *segnalazioni certificate di inizio attività* nel settore della prevenzione incendi.

In linea generale, il modello CERT.REI rappresenta il documento principale per comprovare, da parte del *professionista antincendio*, le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione o degli elementi costruttivi, così come riscontrate in opera. In particolare, il CERT.REI deve essere prodotto in ogni circostanza in cui la prestazione di resistenza al fuoco riguarda un elemento costruttivo quale che sia il metodo di determinazione (sperimentale, analitico o tabellare) ivi inclusi i casi in cui si faccia ricorso al fascicolo tecnico di cui all'allegato B al DM 16/2/2007.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

Il modello DICH.PROD interviene, sostituendo il CERT.REI, in tutti i casi in cui la prestazione di resistenza al fuoco possa essere garantita dalla sola corretta posa in opera del prodotto.

Caso particolare è costituito dall'impiego di prodotti che contribuiscono alla resistenza al fuoco dell'elemento protetto: in tale circostanza il modello DICH.PROD riguardante il prodotto protettivo si aggiunge al modello CERT.REI riguardante l'elemento costruttivo protetto.

La tabella 1 fornisce indicazioni in merito all'impiego dei modelli per la "certificazione" di resistenza al fuoco per le varie tipologie di prodotto o elemento costruttivo posto in opera. La sezione della tabella 1 relativa al "Metodo di valutazione" è da ritenersi puramente indicativa e non limitativa di diversi metodi di verifica previsti nel DM 16/2/2007 per la classificazione o la valutazione di resistenza al fuoco di prodotti o elementi costruttivi.

Categoria del DM 16/2/2007		Prodotto / elemento costruttivo	Metodo di classificazione			Note
Generale	Id. Prodotto Elem. costrutt.		T	A	S	
A.1 Elementi portanti	A.1.1	Muri, Solai, travi, colonne	C	C	C	-
	A.1.1	Tetti, balconi, scale, passerelle	-	C	C	
A.2 Elementi portanti e compartimenti	A.2.1	Muri	C	C	C	
	A.2.2	Solai	C	C	C	
	A.2.2	Tetti	-	C	C	
A.3 Protettivi	A.3.1	Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco	-	D	-	
	A.3.2	Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco	-	D	-	

Tabella 1 – (legenda a pag. 4)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

Categoria del DM 16/2/2007		Prodotto / elemento costruttivo	Metodo di classificazione			Note
Generale	Id. Prodotto Elem. costrutt.		T	A	S	
A.4 Elementi non portanti	A.4.1	Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate)	C	C	C	-
	A.4.2	Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco	-	-	C	-
	A.4.3	Facciate (curtain walls) e muri esterni (che includono parti vetrate)	-	C	C	-
	A.4.4	Pavimenti sopraelevati	-	-	C	-
	A.4.5	Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari	-	-	D	-
	A.4.6	Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura	-	-	D	
	A.4.7	Porte a prova di fumo	-	-	D	
	A.4.8	Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia	-	-	D	
	A.4.9	Canalizzazioni di servizio e cavedi	-	-	D	
	A.4.10	Camini	-	-	D	
	A.4.11	Rivestimenti per pareti e soffitti	-	-	D	
A.5 Ventil.	A.5.1	Condotte di ventilazione	-	-	D	-
	A.5.2	Serrande tagliafuoco	-	-	D	
A.6 Installazioni tecniche	A.6.1	Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici	-	-	DC	Nota 1
	A.6.2	Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto (diametro inferiore a 20 mm e muniti di conduttori inferiori a 2,5 mm ²)	-	-	DC	

Tabella 1 (continua -- legenda a pag. 4)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

Categoria del DM 16/2/2007		Prodotto / elemento costruttivo	Metodo di classificazione			Note
Generale	Id. Prodotto Elem. costrutt.		T	A	S	
A.7 Sistemi di controllo dei fumi e del calore	A.7.1	Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo	-	-	DI/CI	Nota 2
	A.7.2	Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli	-	-	DI/CI	
	A.7.3	Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo	-	-	DI/CI	
	A.7.4	Serrande per il controllo del fumo di comparti multipli	-	-	DI/CI	
	A.7.5	Barriere al fumo	-	-	DI/CI	
	A.7.6	Evacuatori motorizzati di fumo e calore (ventilatori), giunti di connessione	-	-	DI/CI	
	A.7.7	Evacuatori naturali di fumo e calore	-	-	DI/CI	

Tabella I (fine)

Nota 1 Si rimanda alla *dichiarazione di conformità* dell'impianto di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 che citerà i riferimenti dei documenti riportati nell'*elenco allegati* del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08, si ricorrerà, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP e CERT.IMP con le medesime indicazioni.

Nota 2 Si rimanda, a seconda dei casi, ai modelli DICH.IMP o CERT.IMP che citeranno i riferimenti dei documenti riportati nell'*elenco allegati* del modello DICH.PROD relativi ai prodotti impiegati. In caso di installazione di singoli prodotti non riconducibile alla compilazione dei modelli citati, sarà necessaria la compilazione del modello DICH.PROD.

Legenda:

Simbolo	Descrizione
T	Metodo tabellare di cui al DM 16/2/2007 ed alla circolare prot.1968 del 15/2/2008 per i muri portanti
S	Metodo sperimentale di cui al DM 16/2/2007 (allegato B)
A	Metodo analitico con gli Eurocodici
C	Modello CERT.REI
D	Modello DICH.PROD
DC	Dichiarazione di conformità dell'impianto di cui al DM 37/08
DI/CI	Modello DICH.IMP o CERT.IMP

Si rivolge cortese invito affinché gli Organismi in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota ai dipendenti Uffici.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(PINI)

LP/SS/CM/FD